

## **Istruzioni per il deposito degli atti di trasferimento di quote di SRL da parte dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (art. 36, Legge 133/2008)**

### **Premessa**

L'art. 36 della Legge 133/2008 ha introdotto una diversa modalità di trasferimento della titolarità delle quote di S.r.l. rispetto a quella prevista dall'art. 2470 c.c.

Oltre all'atto di cessione nel quale le firme autografe delle parti sono autenticate (art. 2470), è ora possibile predisporre un atto informatico con le firme digitali di cedente e cessionario (art. 36).

Nel primo caso il soggetto obbligato al deposito presso il registro imprese è il notaio entro 30 gg. dalla data dell'atto (art. 2470).

Nel secondo caso, unico obbligato è il dottore commercialista ed esperto contabile che deposita l'atto al registro delle imprese, sempre nel termine di 30 gg. (art. 36).

### **Procedura di deposito ai sensi dell'art. 36 della Legge 133/2008**

Forma dell'atto: l'atto è necessariamente di natura informatica e deve essere sottoscritto mediante utilizzo di dispositivo di firma digitale sia da parte del cedente che del cessionario.

Il formato dell'atto che è accettato dal registro delle imprese è il PDF/A o, in alternativa, il formato TIFF (formati che rendono l'atto informatico non modificabile). Con l'apposizione della prima firma digitale si genera un file con estensione .p7m.

Registrazione dell'atto: per poter essere depositato al registro delle imprese, l'atto deve essere già stato sottoposto a registrazione da parte della competente Agenzia delle Entrate. Allo scopo di dimostrare l'avvenuta registrazione il professionista può allegare scansione della copia cartacea riportante l'annotazione della data e del numero di registrazione; in alternativa, questi stessi dati possono essere dichiarati ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 dal professionista incaricato nel campo note del modello S6.

Termine per l'iscrizione dell'atto: il termine di 30 gg. per il deposito dell'atto al registro delle imprese decorre dalla data in cui vengono apposte l'ultima delle sottoscrizioni digitali e la marcatura temporale. Ciò facendo il file assume l'estensione .m7m.

Soggetto obbligato al deposito: unico soggetto obbligato ad effettuare il deposito dell'atto informatico sottoscritto digitalmente è l'intermediario "abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater della legge 24 novembre 2000, n. 340", ossia un dottore commercialista per ciò incaricato. Di conseguenza, la sanzione amministrativa per ritardato deposito dell'atto (art. 2194), deve essere applicata dall'ufficio registro imprese a carico del dottore commercialista incaricato del deposito.

Domanda di iscrizione dell'atto: la domanda di iscrizione è disposta dal dottore commercialista incaricato mediante compilazione informatica del modulo S6 firmato digitalmente dal professionista.

Nel quadro note lo stesso deve dichiarare, a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere regolarmente iscritto all'ordine dei DCEC e che a suo carico non sussistono provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione. Non occorre questa dichiarazione solo nel caso in cui il dottore commercialista utilizzi il dispositivo di firma digitale rilasciato dal Consiglio Nazionale dei DCEC o da altro certificatore accreditato che attesti la qualifica di chi sottoscrive e l'appartenenza ad un ordine provinciale.

Ambito di applicazione dell'art. 36 della legge 133/08: la procedura sopra indicata trova applicazione solo con riferimento agli atti di trasferimento della piena proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso. Non trova, pertanto applicazione nel caso di atti di costituzione, modifica, estinzione di pegno, usufrutto, donazione, fondo patrimoniale, trust, patti di famiglia.